

SUCCESSIONE: CAPACITA' A SUCCEDERE

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo della **Capacità a succedere e dell'Accettazione dell'eredità.**

01. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. CAPACITA' A SUCCEDERE

Come detto l'apertura della successione avviene a seguito della morte e nell'ultimo domicilio del defunto ossia nel luogo dove, alla data della morte, aveva la sede principale dei suoi affari e interessi.

Questo riferimento è importante per stabilire quale sia il giudice territorialmente competente a decidere degli eventuali procedimenti successori o delle cause ereditarie.

Successivamente all'apertura della successione, si ha la **delazione** o vocazione ereditaria: essa consiste nell'offerta dell'eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla.

Il destinatario di tale offerta è detto **chiamato all'eredità**.

Il codice prevede **due forme** di delazione (il citato articolo 457):

per **testamento** quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (**successione testamentaria**);

per **legge** quando invece il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie (**successione legittima**).

Per quanto riguarda la **capacità di ereditare**, possono ereditare:

le persone fisiche

i nascituri concepiti al tempo dell'apertura della successione; si presume tale chi nasce entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui eredità si tratta. La partecipazione alla successione è comunque subordinata all'evento della nascita;

le persone giuridiche; possono succedere anche gli enti non riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano essere costituiti dalle persone e secondo le modalità indicate dal testatore;

possono, inoltre, ricevere testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

L'eredità giacente

Con la morte del *de cuius*, il chiamato all'eredità non acquista *ipso iure* la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del *de cuius* e l'eventuale accettazione può intercorrere del tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.

Onde evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto l'istituto **dell'eredità giacente**, che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima non venga accettata o, in mancanza della necessaria accettazione, non sia devoluta allo stato.

I presupposti della **fattispecie di giacenza**, pertanto, sono:

- mancanza di accettazione da parte del chiamato;
- mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari;
- nomina del curatore che rappresenta l'inizio della "giacenza".

Diventare erede è una condizione che prescinde dalla volontà di una persona, in ciò risiede il preciso motivo per cui si parla **dell'istituto dell'accettazione**, i chiamati all'eredità devono valutare se accettare o rinunciare all'eredità stessa perché, come detto, l'erede diventa titolare della situazione giuridica del defunto che può essere costituita anche da un eccesso di debiti rispetto ai beni.

04. ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'

Il chiamato ha **dieci anni di tempo** per esprimere la propria **accettazione** e mediante questo atto si trasforma da chiamato ad erede vero e proprio. Occorre aggiungere che in caso di rinuncia il chiamato può revocarla fino a quando l'eredità non sia stata accettata dagli altri chiamati.

Come detto, gli eredi **subentrano in tutte le situazioni soggettive del defunto** comprese quelle di natura tributaria (con l'eccezione delle sanzioni).

L'accettazione può essere:

tacita, l'erede o gli eredi scelgono di accettare l'eredità della persona defunta subentrando nel patrimonio del defunto succedendogli e di conseguenza accettando tutti i suoi beni e quindi anche tutti i debiti ereditari anche se superano il valore dell'attivo. Essa è presupposta anche dal **comportamento dei chiamati**, se continuano a disporre dei beni, compiendo gli atti come se di quei beni fossero proprietari l'accettazione appare evidente dallo stato naturale dei fatti; quindi, si ha accettazione tacita quando l'erede, a seguito di un suo comportamento chiaro e inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l'eredità (ad esempio, appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un'azione spettante all'erede);

espressa, si esprime con una scrittura privata o mediante atto pubblico con una dichiarazione che attesti la volontà di accettare l'eredità; è un atto giuridico unilaterale (in quanto emesso soltanto dal chiamato), non recettizio (in quanto non deve essere né notificato né comunicato perché produca i suoi effetti) ed è irrevocabile.

con beneficio d'inventario, è un atto che consente all'erede di evitare di confondere il suo patrimonio con quello del defunto, in modo da accettare l'eredità senza rispondere di eventuali debiti del defunto superiori al patrimonio ereditato.

In alcuni casi, **il beneficio di inventario è obbligatorio** per alcune categorie di eredi, quali:

- minorenni e interdetti;
- minori emancipati e inabilitati;
- le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali.

Ancora, l'accettazione beneficiata obbligatoria va comunque trascritta con un atto di accettazione dal tutore o dal genitore con l'autorizzazione del giudice tutelare e, in caso di minori e inabilitati, occorre anche il consenso del curatore e l'autorizzazione del Giudice tutelare.

RICORDA: Per l'erede che è in possesso dei beni ereditati, la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario deve essere effettuata **entro 3 mesi dalla morte** del defunto mentre l'accettazione deve invece avvenire **entro i 40 giorni successivi al rilascio dell'inventario**.

Per l'erede che **non è in possesso** dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione **entro il periodo massimo di accettazione di 10 anni**, poi una volta effettuata la dichiarazione, **l'inventario** va fatto redigere **entro tre mesi** e nel caso in cui vi sia prima l'inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta **entro 40 giorni dal rilascio dell'inventario**, pena la perdita del diritto di accettare l'eredità.

La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, **sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario**. In caso di chiamata all'eredità è quindi consigliabile evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistano e a quanto ammontino le situazioni debitorie del defunto.

L'accettazione pura e semplice comporta che i beni del *de cuius* **si confondano col patrimonio dell'erede**, con la conseguenza che l'erede dovrà pagare gli eventuali debiti del defunto non solo con i beni ereditati, ma anche con il proprio patrimonio.

L'accettazione con beneficio d'inventario **non provoca la confusione dei patrimoni** e l'erede pagherà i debiti ereditari solo entro il valore dei beni a lui pervenuti per successione.

Va aggiunto che l'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni e/o termini, **essa è irrevocabile**. Non è possibile, ovviamente, accettazione parziale dell'eredità.

Sono considerate in ogni caso **forme di accettazione tacita** la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (**articolo 477 del codice civile**).

Vi sono altre fattispecie considerate **come forme d'accettazione tacita**:

pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall'asse ereditario;
atti dispositivi di beni ereditari;
protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi;
esercizio dell'azione di risoluzione di un contratto stipulato dal <i>de cuius</i> ;
conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni ereditari;
conferimento a un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato;
esercizio dell'azione di riduzione;
impugnazione di disposizioni testamentarie;
ricorso contro l'accertamento relativo all'imposta di successione;
proposta di contratto relativa ai beni ereditari;
domanda giudiziale di divisione ereditaria;
riscossione del rateo di stipendio, pensione o altre somme spettanti al <i>de cuius</i> .

Di contro, sono considerate **non produttive di accettazione tacita**:

pagamento di un debito del <i>de cuius</i> che il chiamato effettui con denaro proprio
consegna di beni ereditari da parte del chiamato all'esecutore testamentario
continuazione del godimento dei mobili del <i>de cuius</i> convivente dopo aver rinunciato all'eredità;
comportamenti relativi a cose di minima importanza;
possesso di beni ereditari;
compimento di atti di amministrazione temporanea;
richiesta di sequestro;
proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell'asse ereditario;
registrazione e trascrizione del testamento del <i>de cuius</i> ;
presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.

Infine, a mente **dell'articolo 482** l'accettazione, sia avvenuta in forma espressa che tacita, può essere impugnata quando è effetto di **violenza o dolo**. Tale azione **si prescrive in cinque anni** dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.